

**STATUTO della società "Autostrade dello Stato S.p.a."**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – SEDE –OGGETTO – DURATA**

**Articolo 1**

***(Denominazione e disposizioni generali)***

1. La società per azioni (di seguito la "Società") costituita ai sensi dell'articolo 2, commi 2-*sexies* e seguenti, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (di seguito, anche decreto-legge n. 121 del 2021), è denominata "Autostrade dello Stato S.p.a."
2. La Società è regolata dal presente statuto.
3. La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.
4. La Società è interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituisce società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i contenuti e secondo le modalità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021.

**Articolo 2**

***(Sede)***

1. La Società ha sede a Roma.
2. Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite ovvero soppresse, nelle forme di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici in Italia.
3. Il domicilio del socio, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

**Articolo 3**

***(Oggetto)***

1. La Società svolge l'attività di gestione e, ove previsto da norme di legge, di costruzione delle autostrade statali in regime di concessione.
2. La Società può compiere, in via strumentale, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e svolgere ogni attività strumentale, complementare e connessa, direttamente o indirettamente, ad esso.
3. La Società può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del



26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire società di gestione di autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime società ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e della vigente normativa applicabile.

4. La Società, ove si determini all'adozione degli atti di esercizio della facoltà prevista dal comma 3, cui provvede nel rispetto della normativa vigente applicabile, avvia le procedure per le modifiche, ove necessarie, dello statuto.
5. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato deriva dallo svolgimento dei compiti a essa affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

#### **Articolo 4** **(Durata)**

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall'assemblea straordinaria.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI**

#### **Articolo 5** **(Capitale sociale)**

1. Il capitale sociale iniziale è di euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni) diviso in 2.500.000 (duemilionicinquecento) azioni ordinarie senza valore nominale.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

#### **Articolo 6** **(Azioni)**

1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.
2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. Il possesso anche di una sola azione costituisce, di per sé, adesione al presente statuto.

#### **Articolo 7** **(Obbligazioni e finanziamenti)**

1. L'assemblea straordinaria può deliberare, nel rispetto della normativa vigente, l'emissione di obbligazioni.
2. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti nel rispetto della normativa vigente.



## TITOLO III ASSEMBLEA

### Articolo 8 *(Convocazione dell'assemblea)*

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
2. Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e può essere fissato un diverso giorno per la seconda convocazione.
3. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2364 del codice civile, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto.
4. Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il termine di cui al comma 3 è esteso sino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile.
5. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto.
6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, anche in mancanza delle formalità di convocazione di cui ai commi 1 e 2, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2366, quarto comma, del codice civile. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non presenti alla adunanza assembleare.
7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati tra di loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che sia consentito:
  - a) al presidente dell'assemblea di svolgere le sue funzioni;
  - b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.
8. Nei casi di cui al comma 7, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui è convocata.
9. Il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'adunanza è fissata entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa richiesta.
10. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti i soci,



ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché per i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del codice civile.

#### **Articolo 9**

##### ***(Presidenza dell'assemblea e deliberazioni assembleari)***

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dalla persona eletta dall'assemblea a maggioranza. L'assemblea nomina il segretario, anche non socio.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni.
3. Di tutte le deliberazioni dell'assemblea è redatto processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea nel rispetto dell'articolo 2372 del codice civile.
5. Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di legge.
6. Dei verbali delle assemblee il segretario può rilasciare copie ed estratti.

### **TITOLO IV**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 10**

##### ***(Consiglio di amministrazione)***

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, anche non soci, nominati dall'assemblea, che ne stabilisce il numero. In ogni caso la nomina degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio di genere.
2. L'assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori entro i limiti di cui al comma 1. Qualora l'assemblea proceda ad aumentare il numero degli amministratori, questi ultimi scadranno con quelli già in carica.
3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 in materia di equilibrio di genere.
5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, in relazione al quale la Società è soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i contenuti e le



modalità definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, il mancato rispetto delle disposizioni legittimamente impartite ai sensi di tali disposizioni può essere valutato ai fini della configurazione della giusta causa ai sensi dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

### **Articolo 11** **(Requisiti per gli amministratori)**

1. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti, indicati nel presente articolo, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
2. Gli amministratori sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche non continuativo, in una delle seguenti attività:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della Società ovvero comparabili per dimensione e complessità;
  - b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della Società, ovvero attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
  - c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie aventi attinenza con il settore operativo della Società o comunque funzionali all'attività d'impresa;
  - d) funzioni dirigenziali o direttive presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della Società o nel settore economico e finanziario.
3. Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
4. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui al comma 2.
5. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, secondo comma del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di tre ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui al primo periodo possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.
6. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, fermi gli effetti di cui al comma 8, coloro che:
  - a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
    - i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;



- iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
  - iv. dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del consiglio di amministrazione:
- a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera a) del comma 6, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
  - b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera b) del comma 6;
  - c) l'applicazione di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
8. Il componente del consiglio di amministrazione che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti la riconducibilità alle fattispecie di cui ai suddetti commi 6 e 7. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il predetto termine di dieci giorni, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del consiglio di amministrazione decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.
9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i provvedimenti adottati da autorità straniere, riconducibili alle cause ostative di cui ai commi 6 e 7 sono valutati dal consiglio di amministrazione sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.



**Articolo 12**  
**(Poteri del consiglio di amministrazione)**

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in osservanza ed in conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, esclusi quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea.
2. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente, ai sensi dell'articolo 2380-*bis* del codice civile. Il presidente:
  - a) ha poteri di rappresentanza della Società;
  - b) presiede l'assemblea dei soci;
  - c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
  - d) stabilisce l'ordine del giorno del consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e sindaci effettivi.
3. Il consiglio di amministrazione, previa delibera dell'assemblea, può attribuire deleghe al presidente. Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2, può inoltre delegare, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle sue attribuzioni ad uno dei suoi membri.

**Articolo 13**  
**(Adunanze del consiglio di amministrazione)**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno ogni due mesi e, comunque, tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.
2. La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con lettera raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.
4. Le riunioni possono essere tenute in video conferenza o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere ovvero visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.
5. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.



6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario. Dei verbali del consiglio di amministrazione il segretario può rilasciare copie ed estratti.

**Articolo 14**  
**(Rappresentanza della Società)**

1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato, disgiuntamente.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato possono nominare, disgiuntamente, avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato possono nominare, disgiuntamente e nei limiti dei poteri agli stessi conferiti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti ed il medesimo presidente per dare esecuzione a delibere del consiglio di amministrazione. La rappresentanza della Società spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata conferita e nei limiti dei poteri attribuiti.

**TITOLO V**

**COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**Articolo 15**  
**(Collegio sindacale)**

1. L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi, tra i quali elegge il presidente e ne determina il compenso per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una sola volta. La cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei sindaci sono regolati dalla normativa vigente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Ai membri del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato, nonché trattamenti di fine mandato.
3. I componenti del collegio sindacale sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile. Il presidente del collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle medesime attività.



4. Non possono ricoprire la carica di componente del collegio sindacale coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di amministrazione della Società o di società controllate.
5. Non possono ricoprire la carica di componente del collegio sindacale, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, fermi gli effetti di cui al comma 7, coloro che:
  - a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei seguenti delitti previsti:
    - i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
    - iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
    - iv. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del collegio sindacale:
  - a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera a) del comma 5, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
  - b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera b) del comma 5;
  - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
7. Il componente del collegio sindacale che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 deve darne immediata comunicazione al collegio sindacale, con obbligo di riservatezza. Il collegio sindacale verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti la riconducibilità alle fattispecie di cui ai suddetti commi 5 e 6. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del collegio sindacale decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il predetto termine di dieci giorni, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente del collegio sindacale, su richiesta vincolante del medesimo organo di controllo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata



dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del collegio sindacale decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i provvedimenti adottati da autorità straniere, riconducibili alle cause ostantive di cui ai commi 5 e 6, sono valutati dal collegio sindacale sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

8. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione e dell'assemblea. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'articolo 2404 del codice civile.
10. Le riunioni possono tenersi anche a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivo e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti.

#### **Articolo 16**

##### ***(Revisione legale dei conti)***

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
2. L'incarico è conferito dall'assemblea, nel rispetto della normativa vigente, su proposta motivata del collegio sindacale, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
3. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
4. Il funzionamento, i doveri e le responsabilità della società di revisione incaricata dell'attività di revisione legale dei conti sono determinati dalla normativa applicabile. La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

#### **Articolo 17**

##### ***(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)***

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina, nel rispetto della normativa vigente, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il



dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito: il "dirigente preposto") per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'articolo 154-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Il dirigente preposto deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
3. Il dirigente preposto può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa.
4. Il dirigente preposto decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
5. Il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
6. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
7. L'amministratore delegato e il dirigente preposto attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui ai commi 5 e 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

## **TITOLO VI**

### **ESERCIZIO SOCIALE - UTILI**

#### **Articolo 18**

##### ***(Esercizio sociale)***

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione, entro i termini e in conformità alle norme di legge, procede alla redazione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4.

#### **Articolo 19**

##### ***(Utili)***

1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così ripartiti:
  - a) il 5% (cinque per cento), al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
  - b) il residuo, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.



